SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. **27.**

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. *(11G0073)*. . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011.

Concessione della bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria. *(11A04043)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in Giappone a partire dal giorno 11 marzo 2011. *(11A04157)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Sandro Bondi dalla carica di Ministro per i beni e le attività culturali. *(11A04160)* . . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Nomina a Ministro per i beni e le attività culturali del dott. Giancarlo Galan, il quale cessa dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. *(11A04161)*. . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Nomina a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'on. dott. Francesco Saverio Romano. *(11A04162)* . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° marzo 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2011. *(11A04165)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO 23 marzo 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni. *(11A04164)* . . . . *Pag.* 4

Ministero della salute

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Keresztes Nikoletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03358)*. . . . . *Pag.* 8

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kabai Katalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03359)* *Pag.* 8

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Chipaila Maricel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03639)* *Pag.* 9

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Botez Steliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03640)* *Pag.* 10

DECRETO 3 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Neve» nel comune di Cadorago. *(11A03647)* . . *Pag.* 10

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Barkati Fahd, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03810)* . . . . . *Pag.* 11

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Sbiaa Kamel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03811)*. . . . . . *Pag.* 12

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Mdada Slim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03812)* . . . . . *Pag.* 12

DECRETO 23 marzo 2011.

Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. *(11A04163)*. . *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 febbraio 2011.

Aggiornamento della composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti di cui al decreto 28 dicembre 2001. *(11A04005)* . . . . *Pag.* 16

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Casteller» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03813)* . . . . *Pag.* 17

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Teroldego Rotaliano» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03814)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Trento» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03815)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Trentino» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03816)* . . . . *Pag.* 20

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» o «Südtirol» o «Südtiroler» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03817)* . . . . *Pag.* 21

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») al decreto 2 novembre 2010. *(11A03818)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Metapontum Agrobios», in Metaponto ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(11A03648)*. . . . . *Pag.* 24

DECRETO 10 marzo 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna». *(11A03820)* . . . . *Pag.* 25

DECRETO 11 marzo 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale. *(11A04050)*. . . . . *Pag.* 26

DECRETO 14 marzo 2011.

Autorizzazione al laboratorio «Tetralab S.r.l.», in Pace del Mela al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(11A04004)* . . . . *Pag.* 28

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. El Habib Terai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A03351)*. . . . *Pag.* 29

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Abderrahmane Ben Moussa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. *(11A03352)* . . . . *Pag.* 30

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadia Mihaela Dogaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari di mediazione. *(11A03353)*. *Pag.* 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Schemi idrici regione puglia – Acquedotto potabile del Sinni: Variante al progetto definitivo (CUP E71B05000050003). (Deliberazione n. 91/2010). *(11A04155)* . . . . *Pag.* 32

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Nuovo programma irriguo nazionale. Regioni del sud Italia. (Deliberazione n. 92/2010). *(11A04156)* . . . . *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Otriduo» *(11A03770)*. . . . . *Pag.* 40

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Pensa». *(11A03771)* . . . . *Pag.* 40

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ivor» *(11A03772)*. . . . . *Pag.* 41

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi *(11A03645)*. . . . . *Pag.* 42
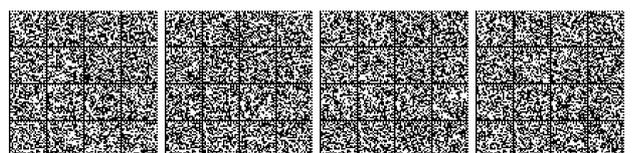
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi *(11A03646)*. . . . . *Pag.* 44

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita della Vergine Santissima di Cintura, in Atessa. *(11A03999)* . . . . *Pag.* 44

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Ladispoli . *(11A04000)* . . . . *Pag.* 44

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoriale Cristo della Strada, in Brentino Belluno . *(11A04001)*. . . . . *Pag.* 44

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia della B.V. Maria del Monte Carmelo, in Cerignola. *(11A04002)*. . . . . *Pag.* 44

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generale dell'Istituto Chemin Neuf, in Roma. *(11A04003)*. *Pag.* 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81/L

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. **28.**

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. *(11G0067)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16/01/2011 al 23/01/2011 *(11A03751)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24/01/2011 al 31/01/2011 *(11A03752)*
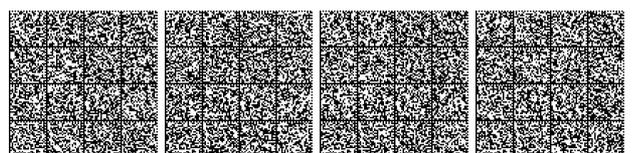
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 marzo 2011, n. **27**.

Misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di misure per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto, con i Ministri della difesa e dell'interno:

a) a favore del personale delle Forze armate, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace;

b) a favore del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

3. Il fondo di cui al comma 1, come incrementato ai sensi del presente articolo, è destinato alla corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con riferimento al personale interessato alla corresponsione, per i medesimi anni, dell'assegno funzionale, del trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, degli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, nonché degli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0073

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011.

Concessione della bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 recante l'atto di approvazione del regolamento sul servizio territoriale e di presidio;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare il comma 1 dell'art. 7;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435, recante il regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 19 febbraio 1999, con cui, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria, è stato istituito il Gruppo operativo mobile presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento della disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 4 giugno 2007, che ha regolamentato il Gruppo operativo mobile;

Considerata l'opportunità di dotare il Gruppo operativo mobile della bandiera di istituto;

Su proposta del Ministro della giustizia:

Decreta:

Art. 1.

1. È concessa la bandiera di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro della giustizia*

11A04043

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in Giappone a partire dal giorno 11 marzo 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che gravi eventi sismici hanno colpito lo Stato del Giappone a partire dal giorno 11 marzo 2011 e che, in conseguenza di tali eventi, un violento tsunami ha devastato la costa orientale del medesimo Paese;

Considerato che i predetti eventi calamitosi hanno determinato la perdita di migliaia di vite umane, numerosi feriti nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del Paese;

Considerato, altresì, che a seguito dei sopra citati eventi si è verificata un'esplosione nella centrale nucleare di Fukushima, con possibile emissione di radiazioni dannose per la popolazione;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è dichiarato, a decorrere dal giorno 11 marzo 2011, lo stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del Giappone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A04157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Sandro Bondi dalla carica di Ministro per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Sandro Bondi dalla carica di Ministro per i beni e le attività culturali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Sandro Bondi dalla carica di Ministro per i beni e le attività culturali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 355

11A04160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Nomina a Ministro per i beni e le attività culturali del dott. Giancarlo Galan, il quale cessa dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2010;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Galan è nominato Ministro per i beni e le attività culturali, cessando dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 356

11A04161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2011.

Nomina a Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'on. dott. Francesco Saverio Romano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Francesco Saverio Romano è nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 357

11A04162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 14225 del 21 febbraio 2011, che ha disposto per il 28 febbraio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 14225 del 21 febbraio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a 1,307. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,336.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,060 ed a 2,304.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A04165

DECRETO 23 marzo 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 31.431 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantatre giorni con scadenza 30 settembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 marzo 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e
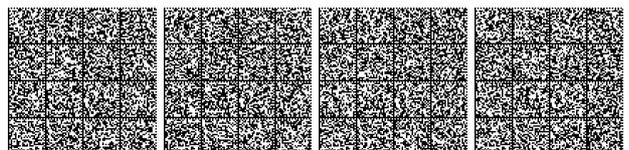
rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A04164

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Keresztes Nikoletta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Keresztes Nikoletta, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Bizonyitvany Apolo'» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Raoul Wallenberg Human Szakkepzò Isola es Gimnazium» nell'anno 2010 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 17 dicembre 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Keresztes Nikoletta corrisponde ai sensi dell'art. 31 della Direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bizonyitvany Apolo'» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Raoul Wallenberg Human Szakkepzò Isola es Gimnazium» nell'anno 2010 dalla sig.ra Keresztes Nikoletta nata a Kisvarda (Ungheria) il 1° febbraio 1981 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Keresztes Nikoletta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03358

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kabai Katalin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Km Katalin, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Bizonyitvany Apolo'» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Semmelweis Ignac Human Szakkepzò Isola es Gimnazium» nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Vml'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente ungherese in data 24 novembre 2010 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig. ra Kabai Katalin corrisponde ai sensi dell'art. 31 della Direttiva del Consiglio n. 2005/36/CE ai criteri di rico-

noscimento reciproco dei diplomi, certificati ed abilitazioni attestanti la professione d'infermiere e ai criteri d'istruzione indicati dagli allegati V.2;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Bizonyitvany Apolo'» conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale di Sanità «Semmelweis Ignac Human Szakkepzò Isola es Gimnazium» nell'anno 2008 dalla sig.ra Kabai Katalin nata a Mor (Ungheria) l'11 maggio 1984 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kabai Katalin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03359

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Chipaila Maricel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Chipaila Maricel, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2009 dal sig. Chipaila Maricel, nato a Odobesti (Romania) l'8 dicembre 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Chipaila Maricel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03639

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Botez Steliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Botez Steliana, nata a Iasi (Romania) il giorno 09/07/1963, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 1 novembre 2010, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e lecitamente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2003 dalla signora Botez Steliana, nata a Iasi (Romania) il giorno 9 luglio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Botez Steliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03640

DECRETO 3 marzo 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Neve» nel comune di Cadorago.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

Vista la nota in data 24 novembre 2010 con la quale la Società Spumador S.p.A., con sede in Cadorago (Como), via Alla Fonte n. 13, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Neve», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Antonio» sita nel comune di Cadorago (Como), le indicazioni concernenti l'alimentazione del neonato e del lattante;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute-attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2001, n. 3388, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Neve;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 febbraio 2011, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei

casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Neve», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte S. Antonio» sita nel comune di Cadorago (Como), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, è la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 3 marzo 2011

Il capo Dipartimento: OLEARI

11A03647

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Barkati Fahd, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Barkati Fahd ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola professionale di Siliana (Tunisia) dal sig. Barkati Fahd, nato a Gaafour (Tunisia) il 5 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Barkati Fahd è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03810

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Sbiaa Kamel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Sbiaa Kamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso la Scuola Professionale Statale di Mahdia (Tunisia) dal sig. Sbiaa Kamel, nato a Moknine (Tunisia) l'8 settembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sbiaa Kamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente delle Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03811

DECRETO 7 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Mdada Slim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mdada Slim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola Professionale di Tunisi (Tunisia) dal sig. Mdada Slim, nato a Tunisi (Tunisia) il 12 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Mdada Slim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03812

DECRETO 23 marzo 2011.

Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed in particolare gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/96/CE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RASE);

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 dicembre 2010 recante modifiche transitorie agli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, in attuazione della direttiva 2008/112/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, limitatamente all'art. 2 concernente le modifiche da apportare alla direttiva 88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2011;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ed in particolare l'art. 13 che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Tenuto conto che la direttiva 112/2008/CE apporta solo modifiche di ordine tecnico ed applicative alla vigente normativa in materia di sostanze chimiche e miscele;

Considerato il parere motivato adottato dalla Commissione Europea il 28 ottobre 2008 nel contesto della procedura di infrazione n. 2010/0366 ex art. 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva 112/2008/CE, il cui termine è scaduto il 2 gennaio 2011;

Considerati gli effetti dell'art. 260, paragrafo 3 del TFUE;

Considerata, pertanto, la necessità di recepire con urgenza le modifiche apportate dalla direttiva 112/2008/CE alle direttive del Consiglio 76/768/CEE, 1999/13/CE e alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE;

Decretano:

Art. 1.

Modifiche alla legge 11 ottobre 1986, n. 713

1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'art. 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele»;

b) all'art. 2-*bis*, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d)* la realizzazione, sul territorio, di sperimentazione animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (BEACH) o nell'allegato VIII.»;

c) all'art. 2-*ter*, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. È vietato l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotto cosmetici.»;

d) all'art. 10-*ter*, l'ultimo periodo del comma 9-*bis* è sostituito dal seguente «Le informazioni quantitative di cui alla lettera *a)* che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1.»;

e) nell'allegato VIII la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente legge che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.».

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, paragrafo 1.1., lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela»;

b) alla parte I, paragrafo 1.1., lettere *a)*, *b)* ed *e)*, le parole: «i preparati» sono sostituite dalle seguenti: «le miscele»;

c) alla parte I, paragrafo 1.1., lettera *c)*, le parole: «nei preparati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle miscele»;

d) alla parte II, paragrafo 6, le parole: «i preparati» sono sostituite dalle seguenti: «le miscele»;

e) alla parte III, punti 17, 18 e 20 della tabella 1, la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele»;

f) alla parte III, punto 17 della tabella 1, la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela»;

g) alla parte V, paragrafo 2, lettera *a)*, punti I1 ed I2, e lettera *b)*, punto 08, le parole: «nei preparati» sono sostituite dalle seguenti: «nelle miscele»;

h) alla parte V, paragrafo 2, lettera *b)*, punto 07, le parole: «in preparati» sono sostituite dalle seguenti: «in miscele»;

i) all'appendice I, paragrafo I, la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele»;

l) alla parte I, il paragrafo 2.1. è sostituito dal seguente fino al 31 maggio 2015:

«2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.»;

m) alla parte I, il paragrafo 2.1. è sostituito dal seguente a decorrere dal 1° giugno 2015:

«2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.»;

n) alla parte I, paragrafo 2.2., le parole: «etichette con le frasi di rischio R40, R68,» sono sostituite, a decorrere dal 1° giugno 2015, dalle seguenti: «etichette con le indicazioni di pericolo H341 o H351»;

o) alla parte I, paragrafo 2.5., le parole: «frasi di rischio» sono sostituite, a decorrere dal 1° giugno 2015, dalle seguenti: «indicazioni di pericolo».

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, la lettera *v)* è sostituita dalla seguente:

«*v)* sostanza pericolosa: le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'art. 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele»;

b) all'art. 3, comma 1, la lettera *r)* è sostituita dalla seguente fino al 31 maggio 2015: «*r)* "sostanze o miscele pericolose": le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, o le sostanze che corrispondono al criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;»;

c) a decorrere dal 1° giugno 2015, all'art. 3, comma 1, la lettera *r)* è sostituita dalla seguente: «*r)* "sostanze o miscele pericolose": le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o ca-

tegorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:
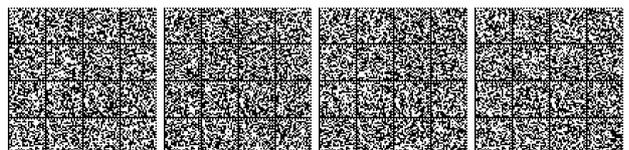
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;»;

d) all'allegato 3, punto 4.2, la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

«*o)* componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;».

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161

1. Al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma l, lettere *b)* e *g)*, la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela»;

b) all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, le parole: «i preparati» sono sostituite dalla seguenti: «le miscele»;

c) all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele»;

d) all'art. 3, comma 2, la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele».

Il presente decreto sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

11A04163

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Aggiornamento della composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti di cui al decreto 28 dicembre 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002 «Costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2002 «Nomina del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti» con il quale sono nominati i componenti in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2004, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2007, recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge e luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 2007, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 28 dicembre 2001, relativo alla costituzione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2009, recante «Aggiornamento della composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 7 settembre 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010 con il quale vengono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
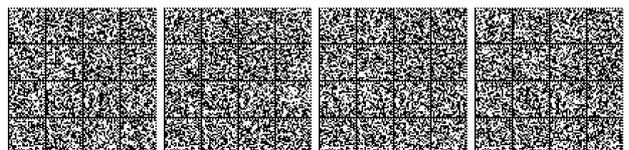
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2010;

Considerato che a seguito del predetto decreto ministeriale 19 febbraio 2010 le competenze dell'Ufficio SVIRIS XI sono state assegnate all'Ufficio COSVIR XI della Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale;

Considerato che a far data dal 1° settembre 2010 il dott. Nicola Paolella, componente del Comitato sopra richiamato in rappresentanza dell'Ufficio POCOI VIII - Settore vitivinicolo, della Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato, è stato collocato a riposo;

Considerato che a far data dal 21 giugno 2010 il dott. Adriano Rasi Caldogno è stato nominato Capo del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei componenti al fine di evitare sedute nulle e reiterate convocazioni del citato Comitato, a causa della mancanza del numero legale, che di fatto rallentano ed ostacolano l'attività istituzionale;

Ritenuto altresì, che nelle more del rinnovo della composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, sia necessario garantire la continuità delle sue funzioni istituzionali;

Decreta:

Articolo unico

Per effetto del presente decreto e per le motivazioni riportate in premessa la composizione del Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2001, viene modificata come segue:

a) al dott. Adriano Rasi Caldogno, Capo del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità sono assegnate le funzioni di presidente del Comitato in sostituzione del dott. Giuseppe Nezzo;

b) la dott.ssa Laura Caccianini dell'Ufficio POCOI VIII - Settore vitivinicolo, della Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato, sostituisce, come componente, il dott. Nicola Paolella.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

11A04005

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Casteller» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Casteller» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16644 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Casteller»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Trento, con nota del 21 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Casteller», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16644 del 22 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16644 del 22 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03813

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Teroldego Rotaliano» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Teroldego Rotaliano» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16643 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Teroldego Rotaliano»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Trento, con nota del 21 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Teroldego Rotaliano», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16643 del 22 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16643 del 22 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03814

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Trento» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Trento» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16640 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Trento»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Trento, con nota del 21 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Trento», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16640 del 22 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16640 del 22 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03815

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Trentino» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 16642 del 22 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Trentino»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Trento, con nota del 21 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Trentino», approvato con il decreto dirigenziale prot. n. 16642 del 22 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. n. 16642 del 22 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03816

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» o «Südtirol» o «Südtiroler» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» o «Südtirol» o «Südtiroler» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17231 del 28 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Bolzano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» o «Südtirol» o «Südtiroler»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bolzano quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Bolzano, con nota prot. 48156 del 28 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» o «Südtirol» o «Südtiroler», approvato con il decreto dirigenziale prot. 17231 del 28 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bolzano, già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 17231 del 28 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03817

DECRETO 24 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») nonché l'approvazione el relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 17230 del 28 luglio 2009 relativo al conferimento alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bolzano ed alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer»);

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bolzano ed dalla Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Bolzano, con nota prot. 48156 del 28 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Trento, con nota del 21 gennaio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer»), approvato con il decreto dirigenziale prot. 17230 del 28 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Bolzano e la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Trento, già autorizzate in solido con il decreto dirigenziale prot. 17230 del 28 luglio 2009, devono assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 e dalle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03818

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Metapontum Agrobios», in Metaponto ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro di saggio «Metapontum Agrobios» con sede legale in S.S. 106 Jonica Km 448,2 – 75010 Metaponto (Matera), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2657 del 2 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 12 e 14 giugno 2010 presso il Centro di saggio «Metapontum Agrobios»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio "Metapontum Agrobios" con sede legale in S.S. 106 Jonica Km 448,2 – 75010 Metaponto (MT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture orticole;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro di saggio «Metapontum Agrobios» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 12 e 14 giugno 2010.
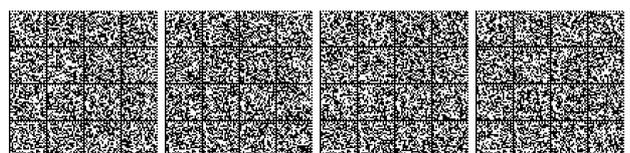
2. Il Centro di saggio «Metapontum Agrobios», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03648

DECRETO 10 marzo 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 202 del 17 luglio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Mortadella Bologna";

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 2 del 4 gennaio 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio Mortadella Bologna

il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Mortadella Bologna";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < imprese di lavorazione > nella filiera < preparazione carni > individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Mortadella Bologna";

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

DECRETA

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 13 gennaio 2005 al Consorzio Mortadella Bologna con sede in Milanofiori – Strada 4 – Palazzo Q8 – 20089 ROZZANO (MI), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Mortadella Bologna".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 dicembre 20045, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03820

DECRETO 11 marzo 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubbluca 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
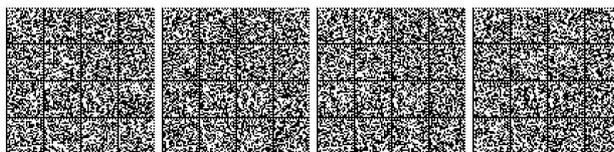
SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13036	Biomass 150	700	HS	Sud Cereales SCA – Francia
13041	Arbatax SP	600	HS	Sud Cereales SCA – Francia e Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)
13048	Didggy	300	HS	RAGT 2N – Francia
13049	Mustangg	200	HS	RAGT 2N – Francia
13052	KWS Bulldozer	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13053	KWS Maja	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13054	KWS Tarzan	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13055	KWS Zerberus	600	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13057	Forrigrano	600		Simillas Batlle S.A. – Spagna

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10348	Karim	Desert Sun Marketing Co. Inc. – USA
13056	KWS Inka	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania

TABACCO (Kentuky)

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13059	Solaris	Sunchem srl - Cremona

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04050
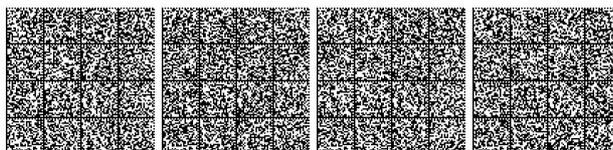
DECRETO 14 marzo 2011.

Autorizzazione al laboratorio «Tetralab S.r.l.», in Pace del Mela al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 2 marzo 2011 dal laboratorio «Tetralab S.r.l.», ubicato in Pace del Mela (Messina), via Libertà n. 38 - Giammoro, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 novembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Tetralab S.r.l.», ubicato in Pace del Mela (Messina), via Libertà n. 38 - Giammoro, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è Caterina Vitale.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 novembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il dirigente: VARESE
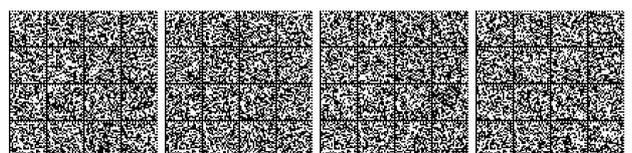
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0 a 15% di acido oleico)	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/07
Analisi spettrofotometrica	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

11A04004

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. El Habib Terai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. El Habib Terai, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma di fine corso di formazione - acconciatore, conseguito presso l'istituto privato autorizzato «Etablissement Styliste d'Esthétique et de Coiffure» di Beni Mellal (Marocco), della durata di un anno per 1100 ore con tirocinio, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 190725 del 15 dicembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative;
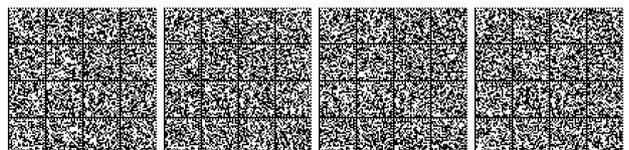
Decreta:

Art. 1.

Al sig. El Habib Terai, cittadino marocchino, nato a Fkih Ben Salah (Marocco) in data 2 gennaio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero presso la commissione provinciale dell'artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) esame pratico:

1) taglio classico maschile: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon;

2) rasatura della barba: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba;

3) taglio moda maschile e femminile: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse;

4) tecniche di acconciatura: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi,d iffusore, casco, ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia;

5) trattamento chimico-cosmetologico: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contro permanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole;

B) colloquio: il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;

postazione lavoro sicura;

operazioni gestionali e contabili;

operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

11A03351

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Abderrahmane Ben Moussa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Abderrahmane Ben Moussa, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine corso di formazione - acconciatore - rilasciato dalla scuola privata «Ecole Hair Coif de Coiffure» di Beni Mellal (Marocco) della durata di un anno per 1100 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratore dipendente per un anno, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali

abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Abderrahmane Ben Moussa, cittadino marocchino, nato a Taza (Marocco) in data 4 novembre 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legisaltivo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03352

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadia Mihaela Dogaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari di mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Nadia Mihaela Dogaru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del «Diplomă de Bacalaureat», rilasciato dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania e conseguito presso la Scuola Statale «Grup Scolar Costantin Brancoveanu» di Horezu (Romania), per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Nadia Mihaela Dogaru, cittadina rumena, nata a Horezu (Romania) in data 5 novembre 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, e senza necessità di conseguire gli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma della legge n. 39/1989 concernente la disciplina della professione di mediatore, avendo già superato l'esame per Agenti immobiliari presso la Camera di Commercio di Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03353
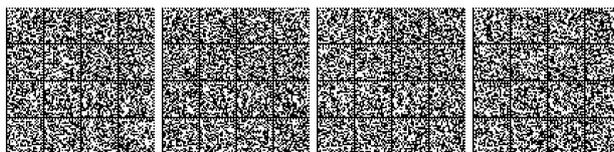
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Schemi idrici regione puglia – Acquedotto potabile del Sinni: Variante al progetto definitivo (CUP E71B05000050003). (Deliberazione n. 91/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Puglia, l' «Acquedotto potabile del Sinni», i cui primi 3 lotti sono menzionati anche nell'allegato 2 alla delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006);

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'Intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 72, con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo «Acquedotto potabile del Sinni lotti I, II e III», senza assegnare finanziamenti;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. 3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
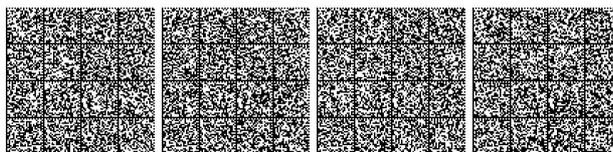
Vista la nota 10 novembre 2010, n. 45792, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione della variante al progetto definitivo dell'«Acquedotto potabile del Sinni, III lotto», ai sensi dell'art. 169 del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018, e relativi allegati, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all'argomento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003, che individua il Commissario delegato all'emergenza idrica quale «soggetto attuatore della progettazione» e l'Acquedotto Pugliese S.p.A. quale «soggetto aggiudicatore dell'appalto dei lavori»;

Considerato che gli interventi stessi sono compresi nell'Accordo di Programma Quadro «Risorse idriche» sottoscritto l'11 marzo 2003;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale;

che nel corso dello svolgimento della progettazione esecutiva e delle attività propedeutiche alla fase di appalto, è emersa l'esigenza di apportare una variante al progetto definitivo approvato can la citata delibera n. 72/2007;

che, in particolare, l'Acquedotto pugliese S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il progetto con una variante del III lotto consistente nella realizzazione di una condotta, che dal nuovo serbatoio di San Paolo raggiungerà il serbatoio esistente di Seclì;

che, rispetto al tracciato originario del III lotto approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 72/2007, si registrano variazioni di tipo localizzativo nel territorio dei Comuni di Galatone e di Nardò;

che, in vista della sottoposizione della predetta variante all'approvazione di questo Comitato, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto definitivo del III lotto aggiornato a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati, al fine di acquisirne i pareri;

che la Regione Puglia, con nota n. 12526 del 16 novembre 2009 dell'Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, ha confermato il parere di non assoggettabilità a VIA espresso con determina dirigenziale n. 140 del 15 marzo 2006;

che il Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici, acquisite le valutazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici di Lecce, con nota n. 6344 del 18 giugno 2010 ha espresso parere favorevole alla proposta di variante, confermando le prescrizioni proposte sul progetto definitivo originario di cui alla delibera n. 72/2007;

che con deliberazione n. 1469 del 22 giugno 2010 la Regione Puglia ha rilasciato autorizzazione alla variante in esame ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

che non sono seguite osservazioni alla pubblicazione da parte del soggetto aggiudicatore, in data 7 settembre 2009, dell'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità sui quotidiani «Gazzetta del Mezzogiorno» e «Il Tempo», secondo le forme previste dall'art. 166 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006;

che la Conferenza di servizi si è tenuta il 22 aprile 2010;

che il Comune di Nardò, con nota prot. n. 17929 del 10 maggio 2010, ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico, confermando le prescrizioni contenute nella nota prot. n. 25522 del 22 giugno 2009;

che il Comune di Galatone, con nota prot. n. 14176 del 27 maggio 2010, ha trasmesso i pareri positivi espressi dal Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici e dalla Commissione locale per il Paesaggio dello stesso Comune;

che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Puglia-Basilicata, nel corso della seduta della Conferenza di servizi e con successiva nota n. 7840 del 17 giugno 2010, ha espresso parere positivo con prescrizioni;

sotto l'aspetto attuativo;

che il soggetto aggiudicatore è individuato nell'Acquedotto Pugliese S.p.A.;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato;

che nella scheda tecnica e procedurale, i tempi di realizzazione dell'opera sono stimati in circa 36 mesi;

sotto l'aspetto finanziario;

che le modifiche apportate dalla variante, oggetto della presente approvazione, non comporteranno un aumento di costo complessivo rispetto a quanto previsto da questo Comitato con la delibera n. 72/2007, pari a 76,7 milioni di euro;

che l'intervento non ha beneficiato di finanziamenti statali;

Delibera:

1. *Approvazione variante.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvata, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la variante al progetto definitivo «Acquedotto Potabile del Sinni — III lotto» di cui alla precedente «presa d'atto».

1.2. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione Puglia sulla localizzazione dell'opera.

1.3. L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.4. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

1.5. Le prescrizioni relative alle interferenze concernenti la variante sono contenute nella seconda parte dell'allegato 1.

2. *Clausole finali.*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti alla variante approvata con la presente delibera.

2.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

2.3. Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2.5. Il codice CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 103

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI, PROGRAMMA INTERFERENZE

"Variante al progetto definitivo Acquedotto Potabile del Sinni - III lotto, approvato con delibera Cipe n. 72/2007"

Si conferma la validità delle prescrizioni e raccomandazioni presenti nella delibera CIPE n. 72/2007, per quanto applicabile alla Variante in questione. Si riportano le ulteriori prescrizioni inerenti la variante in questione proposte nel corso del procedimento istruttorio.

PRESCRIZIONI

Prescrizioni a carattere Archeologico e Paesaggistico

1. Il progetto esecutivo dovrà recepire le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesistico-ambientale di riferimento:

- Ad opere ultimate sia ripristinato lo stato dei luoghi e gli eventuali materiali di risulta, rinvenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco per le sistemazioni esterne e, per la parte in esubero, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

La verifica di ottemperanza è a carico della Regione Puglia.

PROGRAMMA INTERFERENZE

2. Il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo della variante, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, alle Amministrazioni e agli Enti interessati dai lavori di variante.

3. Relativamente alle opere ricadenti nel territorio del Comune di Galatone:

- Il Soggetto Aggiudicatore, prima dell'effettivo inizio dei lavori, avrà cura di istruire sub-procedimenti inerenti l'acquisizione di ogni necessaria autorizzazione ad eseguire i lavori; inoltre assumerà l'onere di comunicare alle Sovrintendenze competenti l'effettivo inizio dei lavori con almeno 30 giorni di anticipo al fine di consentire gli eventuali controlli di competenza.

- Per la porzione dei lavori che attraversa il suolo pubblico, il Soggetto Aggiudicatore dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione al taglio della strada e alla concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo pubblico.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

11A04155

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Nuovo programma irriguo nazionale. Regioni del sud Italia. (Deliberazione n. 92/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che tra l'altro reca specifiche risorse, rispettivamente, per l'avvio e la prosecuzione di interventi di recupero delle risorse idriche nel territorio nazionale, comprese le aree di crisi, e per il miglioramento e la protezione ambientale;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare:

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prose-

cuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli accordi di programma quadro esistenti, la redazione del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel citato programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente, e tutela del territorio e del mare;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, deve presentare a questo comitato il citato «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *b)*, il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili, a favore del «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e, visto in particolare l'art. 2, comma 257, che - tra l'altro - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, ha autorizzato la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che all'art. 2 reca una riduzione agli stanziamenti di bilancio;

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 74 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2006), con la quale questo comitato ha approvato il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», comprensivo dei seguenti allegati tecnici:

allegato 1, relativo alle opere idriche già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

allegato 2, concernente gli interventi proposti dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

allegato 3, inclusivo degli interventi di cui all'art. 4, comma 31, indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a stato di avanzamento della progettazione e ad altri criteri di priorità predefiniti;

allegato 4, che riporta l'intero quadro dei fabbisogni del comparto irriguo, predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

allegato 5, elenco degli interventi prioritari individuati dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare tra quelli ricompresi nell'allegato 2;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), di ricognizione delle risorse disponibili, con la quale questo comitato ha quantificato le risorse rivenienti dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 117 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 219/2006), con la quale questo comitato ha approvato una integrazione all'allegato 3 della delibera 27 maggio 2005, n. 74, con riferimento alle sole regioni del centro-nord, (da qui in poi «Programma irriguo di completamento»), prevedendone il finanziamento a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005, e, limitatamente agli interventi suddivisi in lotti, sulle risorse derivanti dalle economie d'asta;

Vista la delibera 22 luglio 2010, n. 69, con la quale questo comitato ha approvato la rimodulazione del succitato programma irriguo di completamento;

Vista la nota 15 settembre 2010, n. 8191, con la quale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto l'approvazione della tabella relativa agli interventi del nuovo «Programma irriguo nazionale - Regioni del sud Italia»;
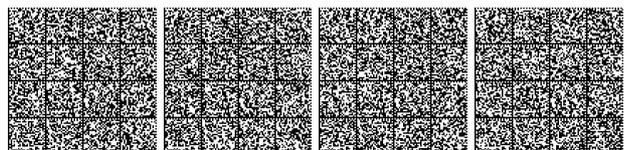
Vista la nota 3 novembre 2010, n. 9806, con la quale lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica;

Vista la nota 17 novembre 2010, n. 97018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato di non aver osservazioni da formulare in merito all'argomento in esame;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed in particolare:

che lo stanziamento di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a circa 1.500 milioni di euro (100 milioni di euro per 15 anni), per effetto delle riduzioni delle dotazioni finanziarie determinate dai decreti legge 25 giugno 2008, n. 112, 10 novembre 2008, n. 180 e 31 maggio 2010, n. 78, ammonta ora a poco più di 802 milioni di euro;

che il predetto Ministero ha proposto, in relazione al suddetto stanziamento aggiornato di 802 milioni di euro, di imputare 594 milioni di euro alla quota capitale dei mutui da contrarre e i restanti 208 milioni di euro alla quota interessi degli stessi mutui;

che la predetta disponibilità di 594 milioni di euro, da ripartire secondo le percentuali già indicate nella richiamata delibera n. 74/2005, è stata destinata con la citata delibera n. 69/2010, per l'importo di circa 418 milioni di euro, a favore di interventi nelle Regioni del centro-nord;

che la rimanente quota di finanziamenti disponibili, pari a circa 176 milioni di euro, è da destinare al nuovo «Programma irriguo nazionale - Regioni del sud Italia»;

che il Ministero istruttore ha richiesto alle regioni competenti l'individuazione degli interventi da finanziare in via prioritaria;

che l'individuazione delle opere prioritarie, iniziata nel febbraio 2007, si è conclusa con il parere favorevole espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'8 luglio 2010;

che il suddetto Ministero, in considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili, chiede che i finanziamenti assegnati a progetti le cui procedure di gara non siano concluse entro diciotto mesi dal decreto di concessione dell'opera, siano resi disponibili per altri progetti, al fine di evitare ritardi nell'apertura dei cantieri, a eccezione delle spese rendicontate, che saranno comunque riconosciute ai concessionari;

Delibera:

1. *Approvazione programma*

1.1 È approvato il nuovo «Programma irriguo nazionale - Regioni del sud Italia» riportato nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 133, della legge n. 244/2007, per un importo di 176.976.706,90 euro.

1.2 Le concessioni delle opere del nuovo «Programma irriguo nazionale - Regioni del sud Italia» le cui procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute.

1.3 Le risorse liberate in seguito alle revoche delle concessioni sono destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a nuove iniziative che rivestano rilevanza strategica per i territori, abbiano livello progettuale esecutivo e facciano parte del parco progetti delle regioni del sud Italia, tenuto conto della capacità esecutiva dimostrata sia dal singolo soggetto concessionario, sia a livello regionale, anche sulla scorta di un indice di efficienza basato sullo stato di avanzamento della spesa sostenuta e approvata con provvedimento dello stesso Ministero.

2. *Disposizioni finali*

2.1 Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvederà a individuare puntualmente, sulla base degli indirizzi di cui al punto 1.3 della presente delibera, i criteri di dettaglio per la individuazione degli interventi cui assegnare le risorse liberatesi a seguito della revoca delle concessioni.

2.2 Lo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmetterà al Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione, con cadenza annuale, che identifichi gli specifici criteri di cui al punto precedente e fornisca elementi informativi sull'effettivo grado di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico per il segmento di competenza, e sulle criticità riscontrate nell'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario : MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 102

ALLEGATO *1*

Nuovo Programma irriguo nazionale - Regioni del sud Italia

Regione	Consorzio	Titolo progetto	Livello progettuale	Importo
Abruzzo	Sud	Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci	Esecutivo	5.000.000,00
Abruzzo	Sud	Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: progetto 2^ stralcio - 2° intervento impianti a servizio delle zone II/C - III/N	Esecutivo	7.000.000,00
Abruzzo	Centro	Interventi per l'ammodernameento della rete irrigua con la sostituzione delle condotte esistenti in cemento-amianto	Esecutivo	7.000.000,00
Subtotale Abruzzo				**19.000.000,00**
Basilicata	Bradano Metaponto	Sostituzione delle paratoie di derivazione dello scarico di fondo ed altre strutture della diga di San Giuliano.	Esecutivo	550.000,00
Basilicata	Alta Val d'Agri	Trasformazione irrigua su circa 800 ha di superficie irrigabile con sostituzione delle canalette con tubazione in PVC	Esecutivo	3.000.000,00
Basilicata	Alta Val d'Agri	Completamento della installazione delle teste di idrante a contatore	Esecutivo	2.000.000,00
Basilicata	Vulture Alto Bradano	Progetto esecutivo dei lavori di completamento dei distretti irrigui in agro di Montemilone ed integrazione delle risorse idriche	Esecutivo	11.078.001,00
Basilicata	Bradano Metaponto	Sostituzione delle paratoie di derivazione e di scarico e consolidamento delle strutture murarie della diga di Gannano.	Esecutivo	3.300.000,00
Subtotale Basilicata				**19.928.001,00**
Calabria	C.B. Ionio Catanzarese (ex C.B. Alli Punta Copanello)	Completamento e ammodernamento impianto irriguo Alli Copanello nella zona di Germaneto e manutenzione straordinaria dell'adduttore	Esecutivo	3.000.000,00
Calabria	C.B. Bacini Settentrionali del Cosentino(ex C.B. del Pollino)	Riconversione tratto di adduttore da canale a cielo aperto s tubato impianto irriguo Pianette	Esecutivo	1.756.807,00
Calabria	C.B. Tirreno Catanzarese (ex C.b. Piana S.Eufemia)	Interventi sulla diga di diga Monte Marello	Esecutivo	600.000,00
Calabria	C.B. Ionio Cosentino (ex C.B. Ferro e Sparviero)	Intervento di ripristino della galleria e del canale di adduzione della diga di Tarsia	Esecutivo	3.000.000,00
Calabria	C.B. Ionio Crotonese (ex C.B. Castella Capo Colonna)	Riconversione tratto di adduttore da canale a cielo aperto a tubato impianto irriguo Tacina	Esecutivo	4.000.000,00
Calabria	C.B.Bacini Meridionali del Cosentino (ex Sibari Crati)	Riordino ed impermeabilizzazione della diga Votturino e del serbatoio	Esecutivo	2.933.519,00
Calabria	C.B.Bacini Meridionali del Cosentino (ex Sibari Crati)	Impianto irriguo con opera di accumulo in località Bocca di Piazza in agro del Comune di Parenti	Esecutivo	1.500.000,00
Calabria	C.B. Piana di Rosarno	Completamento schemi irrigui. Piano per la razionale utilizzazione delle risorse idriche a servizio del comprensorio irriguo, impianto Mesima	Esecutivo	4.500.000,00
Subtotale Calabria				**21.290.326,00**
Campania	Paestum	Ristrutturazione rete irrigua nel comune di Altavilla Silentina -Adduttori primari	Esecutivo	5.833.000,00
Campania	Destra Sele	Ristrutturazione della rete primaria e secondaria del comprensorio irriguo del Tensa e collegamento con il bacino del Castrullo - Completamento della rete irrigua secondaria e realizzazione impianto fotovoltaico	Esecutivo	5.271.391,00
Campania	Sannio Alifano	Adeguamento impianto irriguo sx Volturno- zona bassa	Esecutivo	4.409.510,00
Campania	Volturno	Comprensorio irriguo sx Volturno. Distribuzione irrigua zona Carditello. Rifunzionalizzazione adduttore e completamento opere distribuzione irrigua	Esecutivo	5.362.051,98

Nuovo Programma irriguo nazionale - Regioni del sud Italia

Regione	Consorzio	Titolo progetto	Livello progettuale	Importo
Campania	Aurunco	Ristrutturazione schema idrico Aurunco Cellole. IV lotto II stralcio	Esecutivo	5.000.000,00
Subtotale Campania				**25.875.952,98**
Molise	Trigno e Biferno TERMOLI	Misuratori di portata sulla rete di distribuzione.	Esecutivo	7.500.000,00
Molise	Trigno e Biferno TERMOLI	Razionalizzazione ed ottimizzazione della rete di adduzione del sistema irriguo del basso Molise.	Esecutivo	2.100.000,00
Molise	Trigno e Biferno TERMOLI	Impianti di raccolta, adduzione e distribuzione nei bacini minori delle aree interne, per impianti irrigui di soccorso a dimensione limitata.	Esecutivo	1.000.000,00
Subtotale Molise				**10.600.000,00**
Puglia	Arneo	Intervento per l'ottimizzazione, controllo e misura della distribuzione irrigua negli impianti in esercizio finalizzato a fronteggiare la crisi idrica.	Esecutivo	4.999.550
Puglia	Capitanata	Completamento dell'ammodernamentp dell'impianto di distribuzione dei distretti 10A e 10B del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	Esecutivo	4.396.871
Puglia	Capitanata	Completamento dell'ammodernamentp dell'impianto di distribuzione dei distretti 12 e 13 del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	Esecutivo	3.362.000
Puglia	Gargano	Razionalizzazione e ammodernamento degli impianti di irrigazione della piana di Varano del Comprensorio di Bonifica del Gargano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l'attrezzamento dei pozzi trivellati in territorio dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella. 3° lotto comune di Carpino	Esecutivo	3.754.586
Puglia	Stornara e Tara	Completamento automazione dell'impianto Sinni Vidis e Sinni Metaponto Uno con gruppi di consegna automatizzati	Esecutivo	3.482.683
Puglia	Terre d'Apulia	Realizzazione di un sistema automatizzato accoppiato a componenti elettroniche per la consegna razionalizzata di acqua ad uso irriguo nel comprensorio in dx Ofanto (sub comprensorio di Loconia e Minervino Alto).	Esecutivo	3.000.000
Subtotale Puglia				**22.995.690,00**
Sardegna	Nurra	Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2000 alimentane il 3° e il 4 ° lotto irriguo	Esecutivo	13.370.000,00
Sardegna	Sardegna Centrale	Completamento irrigazione Piane in Agro dei Comuni di Orosei e Onefai mediante sostituzione delle condotte distributrici in amianto cemento con altre in PVC (eseguibile anche mediante stralci)	Esecutivo	4.000.000,00
Sardegna	Sardegna Meridionale	Completamento dell'installazione di apparecchiature automatizzate multiaziendali di misura ed erogazioni dei volumi idrici per uso irriguo	Esecutivo	9.500.000,00
Subtotale Sardegna				**26.870.000,00**
Sicilia	Agrigento	Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione impianti irrigui Basso Belice	Esecutivo	7.400.000,00
Sicilia	Palermo	Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro. Opere di distribuzione irrigua e distribuzione irrigua zone III e IVB	Esecutivo	10.000.000,00
Sicilia	Catania	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale Cavazzini 5° stralcio	Esecutivo	13.016.736,92
Subtotale Sicilia				**30.416.736,92**
		IMPORTO TOTALE PROGETTI REGIONI MERIDIONALI		**176.976.706,90**

11A04156
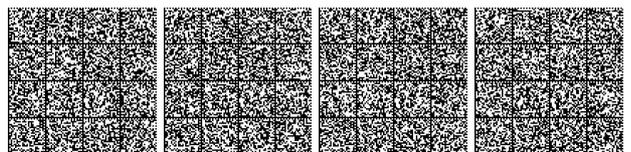
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Otriduo»

Estratto determinazione V&A.PC/II/152 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: OTRIDUO.

Confezioni: 039064011/M - «0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml spray nasale, soluzione» 10 ml flacone multidose in HDPE con nebulizzatore.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0848/001/II/016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2 e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e indicazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03770

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Pensa».

Estratto determinazione V&A.PC/II/153 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: ALENDRONATO PENSA.

Confezioni:

038007098/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

038007100/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

038007112/M - «70 mg compresse» 8 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

038007124/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

038007136/M - «70 mg compresse» 40 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0821/003/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e indicazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventi giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03771

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ivor»

Estratto determinazione V&A.PC/II/157 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: IVOR.

Confezioni:

035577016/M - «2.500 UI/0,2 ml» 2 siringhe pre-riempite monouso;

035577028/M - «2.500 UI/0,2 ml» 10 siringhe pre-riempite monouso;

035577030/M - «2.500 UI/0,2 ml» 30 siringhe pre-riempite monouso;

035577042/M - «2.500 UI/0,2 ml» 100 siringhe pre-riempite monouso;

035577055/M - «3.500 UI/0,2 ml» 2 siringhe pre-riempite monouso;

035577067/M - «3.500 UI/0,2 ml» 10 siringhe pre-riempite monouso;

035577079/M - «3.500 UI/0,2 ml» 30 siringhe pre-riempite monouso;

035577081/M - «3.500 UI/0,2 ml» 100 siringhe pre-riempite monouso;

035577093/M - 25.000 UI 2 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

035577105/M - 25.000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

035577117/M - 25.000 UI 30 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

035577129/M - 25.000 UI 100 siringhe preriempite monouso da 0,2 ml di soluzione iniettabile;

035577131/M - 25.000 UI 2 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

035577143/M - 25.000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

035577156/M - 25.000 UI 30 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

035577168/M - 25.000 UI 100 siringhe preriempite monouso da 0,3 ml di soluzione iniettabile;

035577170/M - 25.000 UI 2 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

035577182/M - 25.000 UI 10 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

035577194/M - 25.000 UI 30 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile;

035577206/M - 25.000 UI 100 siringhe preriempite monouso da 0,4 ml di soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite SPA.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

ES/H/0106/001-002/II/010;

ES/H/0106/003/II/005;

ES/H/0106/003/II/011;

ES/H/0106/003/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Armonizzazione del foglio illustrativo ed etichette ed ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo per il dosaggio 25000 UI.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e indicazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03772

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16705-XVJ/2/2/2010 CE(30) del 23.02.2011 i prodotto esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con i relativi numeri ONU appresso indicati:

Denominazione Esplosivo **"**Detonatori non elettrici DAVEYNEL 2 0,8 PETN a relé doppio diametro Ritardo Corto 25 ms / Short Period da SP3 a SP20" N° /Tempo (ms) come segue:
SP3 / 75, SP4 / 100, SP5 / 125, SP6 / 150, SP7 / 175, SP8 / 200, SP9 / 225, SP10 / 250, SP11 / 275, SP12 / 300, SP13 / 325, SP14 / 350, SP15 / 375, SP16 / 400, SP17 / 425, SP18 / 450, SP19 / 475, SP20 / 500.
Numero Certificato 0080.EXP.00.0065
Data Certificato 10.11.2004
Numero ONU 0360 (o 0500*)
Classe di rischio 1.1 B (o 1.4 S*)
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo "Detonatori non elettrici DAVEYNEL 2 0,8 PETN a relé doppio diametro Ritardo Corto 100 ms / Long Period da LP1 o LP01 a LP20" N° /Tempo (ms) come segue: LP1 o LP01/ 100, LP2 o LP02/ 200, LP3 o LP03/ 300, LP4 o LP04/ 400, LP5 o LP05/ 500, LP6 o LP06/ 600, LP7 o LP07/ 700, LP8 o LP08/ 800, LP9 o LP09/ 900, LP10 / 1000, LP12 / 1200, LP14 / 1400, LP16 / 1600, LP18 / 1800, e LP20 / 2000.
Numero Certificato 0080.EXP.00.0063
Data Certificato 06.06.2008
Numero ONU 0360 (o 0500*)
Classe di rischio 1.1 B (o 1.4 S*)
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo "Detonatori non elettrici DAVEYNEL 2 0,8 PETN a due relé Ritardo 500 ms / Long Period da LP 25 a LP 80" N° /Tempo (ms) come segue: LP25 / 2500, LP30 / 3000, LP35 / 3500, LP40 / 4000, LP45 / 4500, LP50 / 5000, LP55 / 5500, LP60 / 6000, LP65 / 6500, LP70 / 7000, LP75 / 7500 e LP80 / 8000.
Numero Certificato 0080.EXP.00.0063
Data Certificato 06.06.2008
Numero ONU 0360 (o 0500*)
Classe di rischio 1.1 B (o 1.4 S*)
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo Raccordo di Superficie DAVEYNEL 2 0,2 g PETN:

istantaneo
17 ms
25 ms

---

* Secondo il prodotto ed il metodo di imballaggio
* Secondo il prodotto ed il metodo di imballaggio
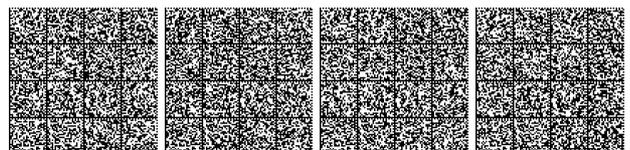
42 ms
65 ms
100 ms

Numero Certificato	0080.EXP.00.0064
Data Certificato	10.11.2004
Numero ONU	0360 (o 0500*)
Classe di rischio	1.1 B (o 1.4 S*)
Categoria P.S.	III

Denominazione Esplosivo Raccordo di Superficie DAVEYNEL 2 0,25 g AZP:
17 ms
25 ms
42 ms
65 ms
100 ms
200 ms

Numero Certificato	0080.EXP.00.0064
Data Certificato	10.11.2004
Numero ONU	0360 (o 0500*)
Classe di rischio	1.1 B (o 1.4 S*)
Categoria P.S.	III

Denominazione Esplosivo	Sistema di innesco DAVEYQUICK ® 2
Numero Certificato	0080.EXP.02.0039
Data Certificato	10.11.2004
Numero ONU	0360 (o 0500*)
Classe di rischio	1.1 B (o 1.4 S*)
Categoria P.S.	III

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, (G.U. N. 87 del 14 aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il richiedente sig. Aldo Campagni, in nome e per conto della società INTER.E.M. S.r.l. con sede in Murisengo, – via Pirenta, n. 1 – Alessandria,
ha prodotto gli attestati "CE del Tipo" rilasciati dall'Organismo Notificato "INERIS – FRANCIA" su richiesta della società DAVEY BICKFORD - Héry (FRANCIA). Da tali certificati risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso gli stabilimenti della stessa società in Usine d'Héry (FRANCIA).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

* Secondo il prodotto ed il metodo di imballaggio

11A03645

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.694-XV.J(5555) del 23 febbraio 2011 i manufatti esplosivi denominati:

G025-09-11-04 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-09 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-10 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-12 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-17 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-19 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-23 (massa attiva g 26,50);
G025-09-11-80 (massa attiva g 26,50);
G050-09-11-04 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-09 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-10 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-12 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-17 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-19 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-23 (massa attiva g 49,00);
G050-09-11-80 (massa attiva g 49,00);
G100-09-11-04 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-09 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-10 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-12 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-17 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-19 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-23 (massa attiva g 96,00);
G100-09-11-80 (massa attiva g 96,00);
G025-19-02-XX (massa attiva g 179,00),

sono riconosciuti, su istanza del il sig. Parente Davide, titolare in nome e per conto della Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C. di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A03646

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita della Vergine Santissima di Cintura, in Atessa.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita della Vergine Santissima della Cintura, con sede in Atessa (Chieti).

11A03999

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di San Giovanni Battista, in Ladispoli .

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di San Giovanni Battista, con sede in Ladispoli (Roma).

11A04000

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoriale Cristo della Strada, in Brentino Belluno .

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa Rettoriale Cristo della Strada, con sede in Brentino Belluno (Verona).

11A04001

Trasformazione della natura giuridica della Parrocchia della B.V. Maria del Monte Carmelo, in Cerignola.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale la Parrocchia della B.V. Maria del Monte Carmelo, con sede in Cerignola (Foggia), è stata trasformata in Chiesa Rettoria denominata Rettoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, con sede in Cerignola (Foggia).

11A04002

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generale dell'Istituto Chemin Neuf, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura Generale dell'Istituto Chemin Neuf, con sede in Roma.

11A04003

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-071) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00